



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)

Sito web: <http://www.comune.villacidro.vs.it>

ORDINANZA

n° 3 del 19/01/2022

Prot. n. _____ del 19/01/2022

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – Disposizioni urgenti per fronteggiare l'epidemia da Covid – 19.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 08.04.2020;

Richiamati i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: *Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità;*

Visto il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale". (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133 (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"». (GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021);

Richiamate le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;

Viste le seguenti ultime Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto, n. 05 del 05.03.2021, n. 06 del 05.03.2021, n. 07 del 15.03.2021, n. 08 del 15.03.2021, n. 09 del 17.03.2021, n. 11 del 06.04.2021, n. 12 del 06.04.2021 e n. 13 del 06.04.2021 e seguenti;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 4/ 2021);

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

Visto il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309, sono state adottate, stante l'andamento crescente della curva epidemiologica, ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19;

Visto il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2022;

Rilevato che:

- ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei provvedimenti Nazionali, Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime settimane un continuo aumento dei contagi in tutto il territorio regionale;
- il peggioramento della situazione epidemiologica ha fatto registrare negli ultimi giorni un aumento esponenziale dei casi anche nel Comune di Villacidro, con conseguente chiusura di numerose attività economiche e sociali;

Preso atto dei dati sull'evoluzione dell'epidemia che rilevano come alla data odierna vi sia un aumento esponenziale dei casi di positività al SARS-CoV-2 e che ad oggi i dati ufficiali segnano un numero pari a 108 positivi;

Preso atto che i dati ufficiali non rappresentano l'effettiva situazione del contagio, considerate le diverse segnalazioni volontarie pervenute all'amministrazione comunale da parte di privati cittadini contagiati, non presenti negli elenchi ufficiali;

Preso atto che l'intera comunità scolastica risulta essere gravemente sofferente per l'elevato numero di contagi tra il corpo docente, i collaboratori scolastici e soprattutto tra gli alunni, determinando un consistente calo di frequenza, l'attivazione della Didattica a distanza e in alcuni casi della didattica mista, in moltissime classi delle scuole di ogni ordine e grado;

Preso atto che ad oggi in alcuni plessi le attività didattiche in presenza sono già state sospese per tutte le classi con attivazione della DAD a seguito di provvedimenti delle Dirigenti scolastiche e dei responsabili d'Istituto;

Valutato che tale peggioramento della situazione epidemiologica non tende ad arrestarsi e i che i dati sono in costante aggiornamento per effetto delle continue segnalazioni al sottoscritto e ai medici di famiglia di persone sintomatiche che non riescono ad accedere ai tamponi in tempi rapidi e che sono costrette al proprio domicilio;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la Legge n. 689/1981;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, **con decorrenza dalla data del 20 gennaio 2022 e con effetto fino al 30 gennaio 2022** compreso, salvo proroghe;

- Sono sospese **tutte le attività didattiche in presenza** in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado del territorio Comunale, compresi gli asili nido e il micro-nido Comunale;
- Sono sospese tutte le forme di attività ludiche, ricreative, manifestazioni e feste (pubbliche e private) sia all'aperto che all'interno di locali pubblici o privati, strutture sportive, palestre e ludoteche, incluso il Centro di Aggregazione Sociale e la biblioteca comunale;
- Sono sospese tutte le forme di attività sportive non agonistiche sia all'aperto che all'interno di strutture sportive, palestre che in generale sono attrezzate per lo sport, per tutte le fasce di età, ed è comunque fatto divieto di svolgere qualunque attività all'interno delle palestre scolastiche comunali e per le quali le concessioni sono sospese, fermo restando le norme di carattere generale per le attività agonistiche;
- Sono sospese tutte le concessioni di locali comunali per attività culturali, ricreative o sociali, anche ubicati nelle scuole, e conseguentemente è fatto divieto di svolgere le attività al loro interno;
- È fatto divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus SARS-CoV-2;
- È fatto obbligo, per l'intera giornata, di usare mascherine (preferibilmente FFP2) quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- L'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;
- A tutti coloro, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

INFORMA

I cittadini che:

- la presente ordinanza ha validità sino al **30 Gennaio 2022**, salvo proroga esplicita – è efficace dal 20 gennaio 2022 ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villacidro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data sopra riportata;

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, nell'Albo Pretorio On-line del Comune a partire dalla data odierna e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), al fine di darne la massima diffusione;

Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;

Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Ente:

- al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dei Servizi Cimiteriali, per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;
- a tutti i Responsabili di Servizio di questo Comune, per opportuna conoscenza;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Villacidro;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Villacidro;
- alla Questura di Cagliari - Distaccamento Polizia Stradale Sanluri;
- alla Guardia Di Finanza - Comando Tenenza Sanluri;
- al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSL Sanluri;
- ai Dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale "Antioco Loru" di Via G. Deledda e dell'Istituto Comprensivo 2 "G. Dessì" di Via G.B. Cavour;
- al Dirigente del Liceo Classico Statale "E. Piga" – Villacidro;
- al Dirigente dell'Istituto Agrario I.I.S. "A. Volta" – Villacidro;
- al Dirigente della scuola materna dell'Ente Mauri – Villacidro;
- alla Compagnia Barracellare di Villacidro;
- alla Associazione Volontari A.V.S.A.V. di Villacidro.

IL SINDACOIng. **Federico Sollai**

Federico Sollai